



# COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

## Ordinanza n. 2

### DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### IL SINDACO

**Considerato** che le disposizioni concernenti la disciplina degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previste nell'ordinanza Sindacale n. 9 del 10.10.2004, devono essere riformulate secondo le nuove esigenze della collettività toccolana;

**Ravvisata** la necessità di rivedere la determinazione dell'orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**Rilevato** che il numero delle ore di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande deve essere determinato in modo da permettere ai consumatori di usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità, nonché in modo tale da conseguire l'economicità del servizio distribuito per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;

**Tenuto** conto che, soprattutto nei mesi estivi, si verificano apprezzabili fenomeni turistici e si registra un notevole flusso di persone che transitano attraverso il territorio comunale e considerato altresì, che la intrinseca vocazione turistica dello stesso rappresenta una potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere valorizzata e sfruttata;

**Visto** l'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alle attività dei pubblici esercizi;

#### DETERMINA

**di predisporre la regolamentazione per le attività di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come segue:**

#### LIMITI ORARI

##### Art. 1

L'orario di apertura degli esercizi di cui all'art.5 della legge n. 287/91, non può precedere le ore 06.00, nell'ambito del centro abitato, delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 285/1992;

L'orario di apertura degli esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/91, non può precedere le ore 05.00, nell'ambito del territorio extraurbano;

*L'orario di chiusura degli esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/91, di norma, non può essere determinato oltre le ore 02.00.*

## FASCE DI APERTURA GIORNALIERA

### Art. 2

#### **ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A) DELLA L. N. 287/1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)**

Sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa da un minimo di ore 6 ad un massimo di ore 22.

#### **ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B) DELLA L. N. 287/1991 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)**

Sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa da un minimo di ore 6 ad un massimo di ore 22.

#### **ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. C) DELLA L. N. 287/1991 (Esercizi di cui alla lett. A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari)**

Possono effettuare un'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima.

#### **ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. D) DELLA L. N. 287/1991 (Esercizi di cui alla lett. B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione)**

Sono tenuti ad osservare un'apertura compresa da un minimo di ore 6 ad un massimo di ore 22 se l'attività è esercitata in forma esclusiva;

Se l'attività è esercitata in connessione con altre attività commerciali o artigianali, è data facoltà di effettuare lo stesso orario di apertura alla quale sono annessi.

## CHIUSURA SETTIMANALE E DEROGHE

### Art. 3

E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e chiusura degli esercizi.

Per gli esercenti che hanno optato per la chiusura settimanale, comunque sono esonerati d'ufficio dal rispetto del turno di chiusura settimanale nei seguenti periodi:

- Dal 1 dicembre al 6 gennaio;
- Nella settimana che precede la Pasqua, compreso Pasqua, e Lunedì dell'Angelo;
- Dal 1 maggio al 30 settembre;
- S. Valentino - Festa della Donna - Festa del Papà - Domenica antecedente al Carnevale - Carnevale;
- in caso di coincidenza con i giorni di svolgimento di festività, manifestazioni o ricorrenze locali, determinanti un rilevante e straordinario afflusso di persone nel territorio comunale;
- In caso di particolare ricorrenze (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e altre festività similari);

## FISSAZIONE - COMUNICAZIONE - ESPOSIZIONE ORARIO

### Art. 4

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 5, lett. A) - B) - C) e D), della Legge n. 287/1991, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, di comunicare preventivamente all'Ufficio Polizia Amministrativa, ai fini della opportuna vigilanza, l'orario

giornaliero adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile, che, predisposto direttamente dall'esercente, non deve essere preventivamente vidimato dal Comune.

Per gli esercizi ad attività promiscua, qualora, l'orario di apertura e chiusura dell'attività di somministrazione coincida con l'orario di apertura e chiusura determinato per l'altra attività commerciale o artigianale, vale il cartello predisposto per queste ultime, fermo restando l'obbligo di comunicazione.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma due, della L. n. 287/1991, è consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

## DEROGHE AGLI ORARI PREFISSATI DI APERTURA E CHIUSURA ART. 5

Nei seguenti giorni e periodo dell'anno la chiusura del pubblico esercizio, può estendersi al giorno successivo fino:

➤ **alle ore 03,00:**

- nelle giornate del venerdì, sabato e prefestivi,
- dal 1° al 6 gennaio,
- dalla domenica delle Palme alla Pasqua cristiana,
- dal 1° luglio al 31 agosto,
- la settimana delle feste Patronali,
- dal 23 al 31 dicembre.

➤ **alle ore 03,00, a domanda:**

- purché nel territorio extraurbano, nelle giornate del venerdì, sabato e prefestivi oppure in caso di festività, manifestazioni o ricorrenze, determinanti un rilevante e straordinario afflusso di persone,;
- in caso di particolari ricorrenze battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e altre festività similari.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### Art. 6

Per gli esercizi con attività promiscua, l'orario di apertura e chiusura è determinato dall'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente e deve essere comunicato all'Ufficio Polizia Amministrativa, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I pubblici esercizi ubicati nei centri commerciali, devono osservare i turni di chiusura settimanale e gli orari di apertura e chiusura prefissati per il del centro stesso;

Al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, gli esercenti sono tenuti a concordare fra loro e a predisporre il programma di apertura per turno durante il periodo di ferie luglio - agosto. In caso di mancata presentazione al Comune di tale programma, il Sindaco, visto le comunicazioni dei singoli esercenti interessati che devono pervenire all'ente entro il 15 giugno di ogni anno, provvederà personalmente a definire i turni per ferie, in relazione alla rispettiva localizzazione e tipologia degli esercizi.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noti al pubblico i turni per la chiusura per ferie mediate l'esposizione, con almeno cinque giorni di anticipo, di un apposito cartello ben visibile e a darne comunicazione nello stesso termine all'Ufficio Polizia Amministrativa.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

### Art. 7

In occasioni di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee o stagionali alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'art. 3, comma quattro, della L. n. 287/1991, a titolari di imprese individuali che ne fanno richiesta e in riferimento all'art. 31 della L. n. 383/2000, alle associazioni di promozione sociale. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali e/o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società o associazione, ovvero un suo delegato, sia in possesso dell'attestato comprovante la pratica professionale per la somministrazione. L'autorizzazione trattasi, deve essere restituita all'Ufficio Polizia Amministrativa del comune, il giorno successivo alla sua scadenza.

Essa può essere revocata, in ogni momento, per abuso del titolare e per ragione di ordine o di sicurezza pubblica.

## SANZIONI

### Art. 8

Fermo restando quanto già previsto in materia di violazioni dall'art. 10 della L. n. 287/1991, per le altre violazioni alla presente ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa edittale da € 50.00 a € 300.00, in esecuzione delle disposizioni generali dettate dalla L. n. 689/81.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, ai sensi della L. n. 689/81, l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanza ingiunzione di pagamento.

## SFERA DI APPLICAZIONE RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E ABROGAZIONI

### Art. 9

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle tipologie di esercizi di cui all'art. 3, comma sei, della legge n. 287/1991, e per le attività artigianali che provvedono direttamente alla vendita sul luogo di produzione o in locali a loro attigui (ad esse viene applicata la ordinanza per gli esercizi commerciali).

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si intendono richiamate tutte le disposizioni della legge n. 287/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni provvedimento adottato in precedenza in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi, decade di validità all'entrata in vigore del presente provvedimento.

**E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.**

Tocco da Casauria, li 11 aprile 2008



IL SINDACO

Riziero ZACCAGNINI